

N. 32-38-40/2019 R.G. PREFALL.

N. 4/2019 CONC. PREV.



IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - DOTT. EMMANUELE AGOSTINI | PRESIDENTE |
| - DOTT. DAVIDE RIZZUTI | GIUDICE EST. |
| - DOTT. ANTONIO ALBENZIO | GIUDICE |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il procedimento prefallimentare n. 32/2019 R.G. (al quale sono stati riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 38 e 40 r.g.) su istanza di ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. nei confronti di EDILCANTELMO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore - C.F. e P.I.03009450796, con sede in 88812 Crucoli (KR), Corso Garibaldi snc, nel quale la debitrice, mediante deposito telematico del 22 luglio 2019, ha dichiarato di aver depositato domanda di Concordato prenotativo ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.;

CONSIDERATO

che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza di una domanda del debitore di ammissione al concordato preventivo, in quanto tra le due procedure non vi è un rapporto di pregiudizialità, ma un rapporto riconducibile al contempo ai fenomeni della consequenzialità e dell'assorbimento che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario (cfr. Cass. n. 14684/2013, Cass. S.U. n. 9935/2015);

RITENUTO

pertanto opportuno procedere alla trattazione unitaria dei procedimenti in virtù del cennato rapporto di consequenzialità logica, dove un provvedimento, la sentenza di fallimento, si presenta come eventuale e successivo alla dichiarazione d'inammissibilità del concordato preventivo;

VISTO

il ricorso con cui la **EDILCANTELMO S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro tempore - C.F. e P.I.03009450796, con sede in 88812 Crucoli (KR), Corso Garibaldi snc, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda ex art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di



concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, un'aggiornata visura camerale, nonché l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti;

RITENUTO

che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Crotone;

che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

considerato che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta il collegio ritiene opportuno per le finalità proprie della procedura (anche in virtù della continuità d'impresa) disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. ASSEGNA alla ricorrente termine di 60 giorni per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. NOMINA commissari giudiziali l'avv. FRANCESCA SORRENTINO e il dott. LUIGI SORRENTINO i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. DISPONE che la ricorrente:



- 3.1. entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice delegato, della somma di € 5.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura per questa fase;
- 3.2. entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
- una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla Situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;
 - una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
 - l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso;
 - gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla istante (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;
4. DISPONE che i commissari giudiziali, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, depositino relativa relazione informativa e, ove ravvisino la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferiscano al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;
5. SEGNALA:
- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero.

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Crotone, 23 luglio 2019

Il Giudice delegato
dott. Davide Rizzuti

il Presidente
dott. Emmanuele Agostini

